



COMUNE DI URAGO D'OGGIO (BS)

POLIZIA LOCALE

☎ 030717114 int. 6 fax 0307071514iE1
polizialocale@comune.uragodoglio.bs.it

ORDINANZA N. 05/2021

OGGETTO: ORDINANZA Contingibile ed Urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria.

IL SINDACO

VISTA la nota di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) pervenuta in data 16 giugno 2021 Prot. 4582/2021 di richiesta di adozione di ordinanza sindacale contingibile ed urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

PRESO ATTO della necessità di emettere ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie insistenti sul territorio comunale per richiamarli all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni di sicurezza previste agli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753 dell'11/07/1980, in merito alle distanze degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

RILEVATO che l'eventuale presenza di rami ed alberi in prossimità delle linee, in caso di caduta, può interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

RICHIAMATO l'art.52 del D.P.R. n.753 dell'11/07/1980, il quale dispone:

1. *Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;*
2. *Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante e opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati;*
3. *Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50;*

4. *Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due;*
5. *Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;*
6. *A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei;*

RICHIAMATO l'art.55 del D.P.R. n.753 dell'11/07/1980, il quale dispone:

1. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

CONSIDERATI i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo e interruzione della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;
- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITENUTO di dover richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

VISTI i poteri conferiti al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTA la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

ORDINA

A tutti i proprietari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo delle aree limitrofe alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Urago d'Oglio, ciascuno per le particelle catastali di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, nonché di mantenere anche per il futuro lo stato di sicurezza, al fine di scongiurare situazioni pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione del pubblico servizio ferroviario;

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza, per quanto di competenza:

- Alla RFI (Rete Ferroviaria Italiana) Direzione Territoriale Produzione Milano- Unità Territoriale Linee Sud
- Al Comando Stazione Carabinieri di Rudiano (BS)
- All' Ufficio Polizia Locale del Comune di Urago d'Oglio (BS).

la divulgazione della presente Ordinanza mediante affissione nel territorio del Comune di Urago d'Oglio, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati

RENDE NOTO

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 (e successive modifiche art.32 L.689/81) e del D.P.R. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Che il controllo del rispetto della presente Ordinanza avverrà a cura delle forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, e del personale autorizzato all'accesso

AVVERTE

Avverso la presente Ordinanza, può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dal termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio comunale on-line.

IL SINDACO

Gianluigi Brugali

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs.82/2005 e s.m.i.)